



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2024 FASCICOLO II

Antonio Ruggeri

**La Consulta equilibrista sul filo del fine-vita
(a prima lettura di Corte cost. n. 135 del 2024)**

25 luglio 2024

IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO
CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO




Antonio Ruggeri
La Consulta equilibrata sul filo del fine-vita
(a prima lettura di Corte cost. n. 135 del 2024)*

Abstract: The writing highlights the effort produced by the commented decision to give prominence, in the terminal events of human existence, both to the self-determination of the person and to the good of life, however worthy of protection. In particular, in this regard, we note the significant expansion made to the notion of "life-sustaining treatments", susceptible to distorted and currently unpredictable applications.

Ormai la strategia della Consulta sulla spinosa questione del fine-vita parrebbe essere ben definita, perlomeno fino a quando non farà (se mai la farà...) la prossima mossa il legislatore, sul cui campo la palla è stata, ancora una volta, gettata. La decisione commentata¹ nondimeno, si apre ad imprevedibili sviluppi, specie per ciò che attiene alla nozione di "trattamenti di sostegno vitale", qui fortemente elasticizzata (e, per ciò pure, relativizzata) *quoad substantiam*, per effetto di talune esemplificazioni con le quali è dato rilievo ad interventi sul paziente ai quali dapprima non si era pensato (ad es., l'applicazione di cateteri urinari), peraltro, come si sa, di larga diffusione².

Il punto è di cruciale rilievo. La Corte dà mostra, infatti, di non voler far luogo ad un ripensamento delle condizioni fissate nelle pronunzie del [2018](#) e [2019](#) per ciò che attiene alle pratiche volte a determinare il congedo dalla vita di persone in stato di particolare sofferenza³. Dilata, tuttavia, in sensibile misura quella relativa ai trattamenti suddetti, comunque indispensabili; ed è ormai chiaro che è su questo terreno che si giocherà d'ora innanzi la partita. È chiaro, cioè, che, tornando ad essere interpellata sulla questione oggetto della odierna pronunzia, la Corte potrà far espandere ovvero contrarre a fisarmonica la formula dei trattamenti in parola, con esiti al momento del tutto inimmaginabili. D'altronde, il carattere concettualmente aperto o, diciamo pure, sibillino della stessa agevola la messa in atto di una manovra adattabile ai peculiari connotati di ciascun caso. È, dunque, su questo terreno che si è, verosimilmente, raggiunto l'accordo in seno al collegio giudicante: la

*  ¹ ... originata da un'iniziativa processuale del GIP di Firenze, in merito alla quale, se si vuole, può vedersi la nota di F. PIERGENTILI - A. RUGGERI - F. VARI, *Verso la "liberalizzazione" del suicidio assistito? (Note critiche ad una questione di costituzionalità sollevata dal Gip di Firenze)*, in [Diritti fondamentali.it](#), 1/2024, 20 febbraio 2024, 219 ss., nonché D.C. LEOTTA, *L'aiuto al suicidio del malato tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale: l'art. 580 c.p. torna davanti alla Corte costituzionale*, retro, 693 ss.

² V. punto 8 del *cons. in dir.*

³ Copiosissima la messe di scritti a commento delle pronunzie in parola: indicazioni, ora, nell'ampio studio di M. ESPOSITO, *"Morte a credito": riflessioni critiche sul c.d. diritto al suicidio assistito*, in [federalismi.it](#), 14/2024, 12 giugno 2024, 76 ss.



strutturale duttilità della formula, d'altro canto, torna comoda a tutti, anche in vista di una diversa conclusione della vicenda alla prossima occasione.

La pronunzia, ad ogni buon conto, contiene alcune precisazioni che meritano di essere messe in evidenza.

La prima concerne il rilievo dalla stessa Corte assegnato al requisito della dipendenza del paziente dai trattamenti suddetti che – si tiene a far notare – costituisce un *unicum* di cui non si ha riscontro in altri Paesi e che “svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata con l'[ordinanza n. 207 del 2018](#), poi ripresa nella [sentenza n. 242 del 2019](#)”⁴. Come dire, dunque, che il legislatore potrebbe far luogo ad un complessivo ripensamento di siffatta impostazione.

Al legislatore, infatti, nella circostanza odierna, così come in numerose altre⁵, è assegnata centralità di posto in ordine alla definizione di alcune tra le più complesse questioni concernenti i diritti della persona; e la Corte lo rileva ripetutamente e con particolare vigore espressivo, richiamandolo alle responsabilità sullo stesso istituzionalmente gravanti al fine dell'appagamento a taluni bisogni diffusamente ed intensamente avvertiti in seno al corpo sociale.

La Corte qui – se ci si fa caso – fa implicitamente notare che la “supplenza” anche nella circostanza odierna esercitata non avrebbe avuto ragion d'essere qualora il legislatore si fosse già da tempo attivato per dar vita ad una disciplina lungamente attesa.

La seconda precisazione attiene ai connotati della disciplina in parola, nondimeno obbligata a rinvenire un punto di equilibrio tra l'autodeterminazione della persona sofferente che intenda disporre della propria vita, e il dovere gravante sull'ordinamento di salvaguardare quest'ultima, specie con riguardo a persone particolarmente vulnerabili che potrebbero risentire di condizionamenti esterni ed essere pertanto indotte a congedarsi prematuramente dalla vita stessa⁶. Ora, della necessità di bilanciare i principi in parola – lascia intendere la Corte – non si discute; ancora una volta, tuttavia, nulla vieta al legislatore, nell'esercizio dell'apprezzamento discrezionale che gli è riservato⁷, di offrire all'uno o all'altro

⁴ P. 7.1 del *cons. in dir.*; mia, ovviamente, la sottolineatura.

⁵ ... ad es., in quella di cui alla [sent. n. 143](#) di quest'anno, relativa alla disforia di genere.

⁶ Opportuno, al riguardo, il riferimento alle persone “anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l'intera società”, sì da “decidere di farsi anzitempo da parte” (p. 7.2 del *cons. in dir.*).

⁷ Il punto ha, ancora di recente, attratto l'attenzione di una nutrita schiera di studiosi che vi si sono soffermati anche con contributi di respiro monografico (tra gli altri, v. A. GIUBILEI, *Discrezionalità legislativa e garanzia della Costituzione. Omissioni e inerzia del legislatore dinanzi alla Corte costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, spec. 297 ss.; P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, in [Nomos](#), 3/2023, 1 ss.; notazioni di vario segno, poi, in più contributi al convegno di Como del 26 e 27 maggio 2023 su *I 70 anni della legge n. 187 del 1953: l'occasione per un “bilancio” sul processo costituzionale*, a cura di G. Grasso e A. Stevanato, Editoriale Scientifica, Napoli 2024. Da ultimo, G. VASINO, *Sindacato di costituzionalità e discrezionalità del legislatore. Tutela sostanziale dei diritti e tecniche*



una protezione maggiormente intensa (in quale modo e fino a che punto rimane, nondimeno, qui non esplicitato). A se stessa la Corte riserva soltanto di fissare “il *limite minimo* ... della tutela di ciascuno di questi principi”⁸.

Il giudice delle leggi non si nasconde, ad ogni buon conto, che l’autodeterminazione sia un bene in sé e per sé meritevole di tutela. Come si è altrove osservato⁹, non è, di certo, *niente* ma non è neppure... *tutto*. L’idea, diffusamente circolante specie tra coloro che senza infingimenti e remore di sorta si dichiarano favorevoli al riconoscimento del c.d. diritto all’eutanasia, secondo cui ciò che solo ha pregio è dar seguito alla volontà del soggetto riceve tuttavia, ancora una volta, dalla pronuncia in commento una secca smentita; ed è bene che ciò sia stato detto chiaro e tondo. Non ci si può, tuttavia, nascondere che l’apertura oggi fatta in ordine all’accezione di “trattamenti vitali”, da cui il paziente dipenda, possa poi portare a ridimensionare in rilevante misura il significato di quest’orientamento.

La terza precisazione, a quella appena fatta strettamente legata e da essa *quodammodo* discendente, ha ad oggetto il modo d’intendere e far valere la dignità della persona.

La Corte si fa qui premura di mettere in chiaro che la dignità è cosa assai diversa dall’autodeterminazione e che non può, pertanto, risolversi – come invece molti vorrebbero – in questa. Opportuna è altresì l’affermazione secondo cui “ogni vita è portatrice di una inalienabile dignità, *indipendentemente dalle concrete condizioni in cui essa si svolga*”¹⁰.

Il passo appena fedelmente trascritto suona, dunque, a un tempo, quale confutazione della identificazione della dignità con l’autodeterminazione, nonché della prima con la qualità della vita che, in alcune persone afflitte da grave sofferenza, è fortemente scemata, fino a potersi considerare pressoché azzerata.

È vero che la Corte – come tiene qui a mettere in chiaro – “non è affatto insensibile alla nozione ‘soggettiva’ di dignità” che, però, finisce appunto con il risolversi nell’autodeterminazione. La dignità, però, come si è tentato di argomentare altrove¹¹, si porta oltre i confini segnati dalla volontà del soggetto, cogliendosi ed apprezzandosi nella sua essenza per il modo con cui si oggettivizza appuntandosi in capo alla persona *ut sic*.

decisorie, Giappichelli, Torino 2024. Una densa riflessione teorica sulla discrezionalità può, poi, vedersi in G. SILVESTRI, *La discrezionalità tra legalità e giurisdizione*, in [Sistema Penale](#), 16 maggio 2024. Infine, riferimenti di giurisprudenza in [Corte cost. nn. 128 e 138 del 2024](#).

⁸ P. 7.2 del *cons. in dir.* (non testuale, ovviamente, la sottolineatura).

⁹ ... nel mio *Autodeterminazione (principio di)*, in *Dig./Disc. Pubbl.*, VIII Agg. (2021), 1 ss.

¹⁰ P. 7.3 del *cons. in dir.*; *via*, ovviamente, la sottolineatura.

¹¹ *Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto costituzionale*, in [Rivista AIC](#), 1/2011, nonché in *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Giuffrè, Milano 2011, 1755 ss., e [La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti \(profili problematici e ricostruttivi\)](#), in questa [Rivista](#), 2018/II, 392 ss.



D'altro canto, come pure si è più volte rilevato, che un'accezione *anche* (e soprattutto) oggettiva sia stata quella accolta dalla Carta risulta *per tabulas* dai riferimenti ad essa fatti¹², in ispecie all'art. 36 in ordine alla determinazione della retribuzione giusta, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, e comunque idonea ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza "libera e dignitosa": una determinazione che, di tutta evidenza, non dipende *esclusivamente* dalla volizione del soggetto.

Ora, è solo per effetto dell'accezione oggettiva in parola che si spiega la soggezione della volontà della persona a bilanciamento con il dovere della tutela della vita umana: un bilanciamento la cui messa in atto compete – come si diceva – al legislatore.

Non si trascurino, peraltro, le difficoltà ed incertezze di cui si ha riscontro in ordine all'accertamento del carattere effettivamente genuino e consapevole dell'autodeterminazione: un rischio questo – viene qui rammentato – cui non di rado si va incontro con riguardo ai casi di pazienti affetti da patologie neurodegenerative.

La Consulta trova qui comodo adagiarsi sulle posizioni ancora di recente assunte dalla Corte EDU, "interprete ultima delle previsioni convenzionali", per escludere la sussistenza della censura, affacciata dall'autorità remittente, di violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione¹³.

Al tirar delle somme, la Corte pone in essere una complessa manovra volta ad evocare in campo plurimi operatori dal cui concorso dipende l'esito del bilanciamento tra i principi coinvolti in alcune esperienze particolarmente dolorose di fine-vita: il legislatore, in primo luogo, da cui – come si diceva – si attende una congrua disciplina delle esperienze in parola, e, quindi, il Servizio sanitario nazionale e i giudici, cui compete dare concretezza alla nozione di "trattamenti di sostegno vitale", in ragione dei peculiari connotati dei casi, lungo il solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in *Cappato*.

Di cruciale rilievo – come si vede – è qui, ancora una volta, il ruolo giocato da medici ed esperti al fine dell'avvio delle procedure volte a far luogo al suicidio assistito. Un ruolo che risulta viepiù rimarcato dallo "stringente appello", già fatto nella [sent. n. 242 del 2019](#) e qui ancora una volta rinnovato, volto a garantire "a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza"¹⁴. Si coglie qui, ancora una volta, nella chiusa della pronunzia, la sensibile, pensosa attenzione del giudice costituzionale per il bene-valore della vita, pur sempre gravemente esposto laddove ne siano portatrici persone afflitte da vistosa, grave sofferenza.

¹² Con specifico riguardo al rilievo datovi nell'art. 41, v., ora, S. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ - S. GAMONAL CONTRERAS, *Dignità e articolo 41 della Costituzione italiana: proposta di una nuova chiave di lettura*, in [federalismi.it](#), 17/2024, 24 luglio 2024, 102 ss.

¹³ P. 7.4 del *cons. in dir.*

¹⁴ P. 10 del *cons. in dir.*



Il punto è però che, laddove la nozione relativa ai trattamenti suddetti dovesse essere portata ad eccessiva espansione concettuale, potrebbe risultare assai labile la linea di confine entro la quale la stessa ha modo di spiegarsi e non dissimili potrebbero, pertanto, essere gli effetti da essa discendenti a seconda che se ne abbia riscontro ovvero che la stessa faccia difetto, agevolandosi a conti fatti quel congedo prematuro dalla vita nei cui riguardi la Corte si mostra essere – giustamente – preoccupata.

Si vedrà. Al momento, la Corte non se l'è sentita di spingersi oltre per adottare una posizione di ancora più netta e risoluta chiusura verso le pratiche di suicidio assistito. Tutt'all'inverso, le aperture fatte in ordine alla nozione suddetta, avvalorate dagli esempi al riguardo adottati, denotano lo sforzo prodotto dal giudice delle leggi di tenersi in equilibrio sul filo senza cadere nell'abbraccio soffocante di chi, da un lato, vorrebbe una liberalizzazione senza condizioni nell'esercizio delle pratiche suddette e, dal lato opposto, ne caldeggia il categorico divieto.

Passando la palla nelle mani del legislatore e degli altri operatori, la Corte tenta di smarcarsi dal *pressing* insistente fattole dai giudici comuni che seguitano ad investirla di questioni riguardanti i momenti terminali della vita (così come, *ex adverso*, l'inizio della stessa). È, però, da mettere in conto che l'inerzia, "irresponsabile ed accidiosa" – come l'ha, da ultimo, puntualmente qualificata un'accreditata dottrina¹⁵ – del legislatore¹⁶ possa seguitare ad obbligare la Corte a farsi, per la propria parte, carico di talune istanze sociali largamente ed intensamente avvertite.

Il quadro è, nondimeno, sufficientemente definito nelle sue linee maggiormente marcate ed espressive; ed è alla luce di queste che, verosimilmente, saranno impostate anche le questioni che dovessero essere in seguito portate alla Consulta. Dei requisiti indicati in *Cappato* quello della dipendenza dai trattamenti di cui qui si è discusso appare essere proprio quello maggiormente esposto, il più malleabile. Ed è, perciò, che ad esso – a quanto pare – si farà anche in futuro riferimento.

Alla prossima puntata, dunque, per averne conferma

.

¹⁵ A. PUGIOTTO, *Il passetto della Consulta? Ma la libertà è un'altra cosa*, in *l'Unità*, 20 luglio 2024, 8.

¹⁶ Sul *punctum crucis* delle annose e gravi omissioni del legislatore, v., tra gli altri e di recente, F. PATERNITI, *Le omissioni del legislatore. Profili, problemi, prospettive*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023; A. CARIOLA, *Come nasce un diritto*, in Dirittifondamentali.it, 2/2023, 14 luglio 2023, spec. 617 ss., e, ora, A. MORRONE, *Positivismo giudiziario. Appunti a partire dalle c.d. omissioni legislative*, in *Quad. cost.*, 1/2024, 127 ss., nonché, in prospettiva comparata, AA.VV., *I giudici costituzionali e le omissioni del legislatore. Le tradizioni europee e l'esperienza latino-americana*, a cura di L. Cassetti e A.S. Bruno, Giappichelli, Torino 2019.